

ORDINANZA N.04/2019

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELLE AREE REGOLAMENTATE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE

Il Dirigente dell'Enac
competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,

- VISTI** gli artt. 687, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni);
- VISTA** la Legge 28/12/1993 N.561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e successivo Decreto Legislativo N. 507 del 30/12/1999, con il quale viene stabilita la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- VISTO** il Decreto Legislativo N. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** l'art 1 del Decreto Ministeriale 21 luglio 2009 con il quale l'ENAC è stata designata quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni" della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo;





- RITENUTO** che in tale veste il Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale Lombardia, in qualità di organo territorialmente competente, compete recepire tale disciplina con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1998/2015 del 5 novembre 2015, che "Stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea" e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che il paragrafo 1.5 del Regolamento (UE) 1998/2015, rubricato "Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici" prevede, tra l'altro, che la sorveglianza ed il pattugliamento vengono effettuati allo scopo di monitorare:
- a) i confini tra aree lato terra, aree sterili, parti critiche e, se del caso, aree delimitate;
 - d) le aree accessibili al pubblico appartenenti o vicine all'aerostazione, incluse le aree di parcheggio e le strade di accesso;
- CONSIDERATO** che ai sensi del suddetto Regolamento (paragrafo 1.5.2.4) il gestore aeroportuale deve predisporre una procedura che riporti frequenza e modalità di effettuazione dell'attività di sorveglianza e pattugliamento;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 09/DG del 01/02/2016, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 2, emendamento 1, del 01.02.2016, aggiornata con l'emendamento n.2 prot. 79 del 13.12.2016;
- CONSIDERATO** che la normativa di riferimento vigente stabilisce i requisiti per l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nelle aree sterili aeroportuali (che prevedono il controllo preliminare all'accesso sulla persona e la verifica della legittimità del relativo titolo);



- CONSIDERATO** che l'accesso e la circolazione nelle aree regolamentate aeroportuali, di norma è libero, fatta salva la facoltà di introdurre restrizioni o limitazioni;
- CONSIDERATO** che la procedura di sorveglianza e pattugliamento predisposta dal gestore aeroportuale SEA S.p.A. per lo scalo di Milano Linate, approvata dalla Direzione Aeroportuale Lombardia con nota n. 10467 del 31.01.2017, prevede l'effettuazione di controlli a campione per l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nelle aree regolamentate;
- RITENUTO** che, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio delle aree accessibili al pubblico - appartenenti o vicine all'aerostazione - e dei confini tra aree lato terra, aree sterili e parti critiche dell'aeroporto, si ravvisa la necessità di introdurre una regolamentazione dedicata;
- VISTA** la necessità di assicurare l'applicazione del Codice della Strada nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata posta fra la Portineria Nord (nei pressi della palazzina Direzione Generale SEA) e la Portineria Sud (nei pressi della zona merci, in ingresso dal Comune di Peschiera Borromeo);
- VISTO** il Regolamento del Traffico nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata di Linate Nord Est, redatto dal Gestore Aeroportuale, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
- VISTA** la Convenzione per la gestione in forma associata di iniziative e progetti relativi al servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Peschiera Borromeo e Segrate nell'Area Interna Regolamentata dell'aeroporto di Milano Linate, sottoscritta il 20 febbraio 2019, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione S.E.A. S.p.A.

ORDINA

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Milano Linate, settori "Arrivi" e "Partenze", ed alle aree interne o limitrofe all'Aerostazione (Linate Nord-Est e Linate Ovest).



Le suddette aree, soggette ad una disciplina dedicata per l'ingresso e lo stazionamento di uomini e mezzi, sono dichiarate "Aree Regolamentate".

Terminal Area Lato Città (Land Side)

Area dell'aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.

Area Regolamentata

Area aeroportuale soggetta a una disciplina dedicata per l'ingresso e lo stazionamento di uomini e mezzi. Rientrano in tale definizione le aree del Terminal aperte al pubblico (Arrivi e Partenze).

Area Interna Regolamentata

Area Aeroportuale Interna all'Area Regolamentata dove sono condotte attività essenziali alla funzionalità aeroportuale e/o di pubblico interesse, tale da richiedere una specifica regolamentazione in materia di circolazione. Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali di Linate NORD-EST e di Linate OVEST (Aviazione Generale).

Operatore aeroportuale

Persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.

Veicoli di servizio

Automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art. 2 Accesso alle Aerostazioni

L'accesso e la permanenza delle persone all'interno delle Aerostazioni, di norma, è consentito solo per ragioni connesse alle operazioni aeroportuali, o ad esse riconducibili.

In particolare nelle aree delle Aerostazioni passeggeri aperte al pubblico possono accedere e sostare:

- a) i lavoratori e gli operatori aeroportuali per attività di servizio, muniti di tesserino aeroportuale di riconoscimento, come dalla vigente normativa che regola il rilascio e l'esposizione dei tesserini di identificazione del personale aeroportuale;
- b) il personale di volo (equipaggi) in arrivo e in partenza;
- c) i passeggeri in procinto di partire e in arrivo. La sosta nelle apposite sale è consentita per il tempo necessario all'espletamento delle previste formalità legate alla partenza e all'arrivo;



- d) eventuali accompagnatori di passeggeri in partenza e in arrivo, limitatamente al tempo richiesto per espletamento dei previsti adempimenti;
- e) il pubblico in genere per il tempo limitato al disbrigo di pratiche presso gli uffici, ovvero alla utilizzazione di pubblici esercizi.
Non è comunque consentito sostare all'interno dell'aerostazione oltre gli orari di operatività dell'aeroporto;
- f) personale di imprese esterne, impiegate per l'esecuzione di interventi su richiesta del Gestore SEA S.p.A. o di altri soggetti aeroportuali, in quest'ultimo caso, previo coordinamento con il gestore medesimo.

Art. 3 Aree Interne Regolamentate di Linate Nord-Est e Linate Ovest

Le Aree Regolamentate comprese nel sedime aeroportuale riportate nelle Planimetrie allegate alla presente Ordinanza, sono denominate "Aree Interne Regolamentate" (Linate Nord – Est e Linate Ovest):

a) LINATE NORD-EST

1. Vi si accede sia attraverso la postazione pedonale sita nel **tunnel di entrata/uscita** dell'aerostazione passeggeri da/per il piazzale antistante la Palazzina "C" che mediante due portinerie: la **portineria "Nord"** (posta nei pressi della palazzina Direzione Generale SEA) e la **portineria "Sud"** (posta nei pressi della zona merci, in ingresso dal Comune di Peschiera Borromeo): entrambi gli accessi sono presidiati da personale della società S.E.A. S.p.A., che non necessita della qualifica di Guardia Particolare Giurata, essendo preposto allo svolgimento dei controlli a campione sul possesso e sulla legittimità del titolo di accesso delle persone e dei mezzi;
2. La movimentazione dei mezzi in tale area è disciplinata dal "Regolamento del Traffico nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata", redatto dal Gestore Aeroportuale, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

b) LINATE OVEST

1. Vi si accede dal cancello di ingresso di Viale dell'Aviazione. Tale area si estende fino al termine dei fabbricati costituiti da vari hangar, uffici e dall'Aerostazione destinata all'Aviazione Generale;
2. Nella zona Lato Città di Linate Ovest, dichiarata Area Aeroportuale Interna Regolamentata, l'accesso e la sosta sono consentiti a tutta l'utenza, ivi compresi operatori, taxi, NCC ed Enti di Stato, esclusivamente tramite ingresso monitorato attraverso un sistema elettronico con doppia sbarra e telecamere di rilevamento elettronico delle targhe in ingresso/uscita, oppure attraverso lettura di badge personale. L'entrata di persone e mezzi in quest'area regolamentata avviene mediante verifica a campione dei permessi di accesso.



Ogni accesso dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) ritiro di ticket dall'apposita colonnina d'ingresso;
 - b) inserimento di tessera di abbonamento annuale oppure a scalare;
 - c) per i dipendenti della società SEA PRIME e per eventuali operatori da questa autorizzati, attraverso un sistema di lettura ottica o tramite inserimento del relativo badge.
3. Per il personale appartenente agli Enti di Stato (ENAC, PS, GDF, CC, Dogana, Polizia Locale, etc.) non provvisto di apposito badge rilasciato dalla società SEA PRIME, l'accesso a tale Area - per motivi di servizio - è consentito attraverso il ritiro del ticket presso la colonnina d'ingresso al parcheggio; il suddetto personale potrà successivamente procedere all'annullamento del ticket presso la RECEPTION, posta all'ingresso dell'aerostazione di Linate Ovest, come di seguito esplicitato.
4. Oltre al personale appartenente agli Enti di Stato in servizio, i PRM, i veicoli di soccorso, sanitari e di emergenza, sono esentati dal pagamento del ticket d'ingresso, che sarà in seguito annullato presso la RECEPTION.
5. Prima dell'uscita ogni utente esente dal pagamento, munito di ticket, dovrà recarsi alla RECEPTION, posta all'ingresso dell'aerostazione di Linate Ovest, per l'annullamento; il ticket dovrà essere inserito nell'apposita colonnina di uscita regolamentata da una doppia sbarra (allo scopo di evitare eventuali accodamenti).
- Qualora il banco RECEPTION non risultasse presidiato, dovrà essere utilizzato il citofono posto all'uscita dall'area di parcheggio, che consentirà ad un operatore, da una postazione remota, di alzare la sbarra e permettere l'uscita del veicolo.
6. In mancanza di esenzione, ogni utente dovrà regolarizzare il pagamento del relativo corrispettivo dovuto per il servizio di parcheggio alle casse automatiche o alla colonnina di uscita dall'area.
7. L'accesso alle aree regolamentate di parcheggio è consentito a tutta la pubblica utenza; agli operatori commerciali viene autorizzato l'ingresso solo previo consenso della società SEA Prime.
8. All'interno di tutta l'area regolamentata interna di parcheggio di Linate Ovest, la circolazione veicolare deve essere effettuata tassativamente "a passo d'uomo", a tutela della pubblica incolumità.



Art. 4 Contrasto alle attività di abusivismo.

1. All'interno delle aree aeroportuali regolamentate è fatto divieto di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto esistenti.
2. Tutte le attività commerciali, di fornitura di servizi o di comunicazione pubblicitaria, svolte anche occasionalmente all'interno del sedime aeroportuale, devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il gestore aeroportuale S.E.A. S.p.A.
3. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.

Art. 5 Divieti

E' vietato somministrare alimenti ad animali randagi e gatti all'interno delle aree regolamentate.

Art. 6 Attività di sorveglianza e pattugliamento

Fatte salve le attività di sorveglianza e pattugliamento svolte dalle Forze dell'Ordine per i profili di competenza, tutte le Aree Regolamentate sono soggette all'attività di sorveglianza e pattugliamento, effettuata dal gestore aeroportuale ai sensi della procedura richiamata in premessa.

Art. 7 Bagagli incustoditi

Ogni bagaglio o oggetto che possa ingenerare sospetto, lasciato incustodito nelle Aree Regolamentate, come definite nella presente Ordinanza, verrà gestito dagli organi di Polizia per l'applicazione delle procedure di competenza.

Art. 8 Informativa e Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale dovrà provvedere a predisporre idonea segnaletica orizzontale e verticale (come da planimetrie allegate, che formano parte integrante della presente Ordinanza), tesa anche ad evidenziare la qualificazione di "Aree Regolamentate" e di "Aree Interne Regolamentate" e la possibilità di essere sottoposti a controlli a campione.
3. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.



Art. 9 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta nelle Aree Interne Regolamentate di Linate Nord-Est e Linate Ovest sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. E' fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art.8, stabilita secondo le norme richiamate dalla presente Ordinanza.

Art. 10 Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza, che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, sarà coordinata e gestita dalla Società di gestione SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Lombardia ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di gestione SEA S.p.A., provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Lombardia ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 11 Limiti di velocità

La velocità dei veicoli nelle Aree Interne Regolamentate deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art.12 Rispetto dell'Ordinanza

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.
3. E' inoltre prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta nelle aree non consentite, secondo le procedure riportate nel Regolamento allegato alla presente Ordinanza. In caso di rimozione forzata, disposta in seguito all'accertamento della violazione, il Comando di Polizia Locale intervenuto avrà



cura di comunicare gli estremi del veicolo interessato dalla rimozione (modello e targa) alla Centrale Operativa dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Linate.

4. I competenti comandi di Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare le presenti disposizioni.

Art. 13 Sanzioni

1. Nelle Aree Regolamentate interne di Linate Nord Est e Linate Ovest dell'aeroporto di Milano Linate si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dalle Forze di Polizia presenti in aeroporto e dagli agenti di Polizia Locale – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art.12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 6/2017 del 19 dicembre 2017, entrerà in vigore dal **1° dicembre 2019**.

Al fine di agevolare la familiarizzazione con le nuove disposizioni dedicate alle Aree Interne Regolamentate, introdotte con la presente Ordinanza, **dal 1° dicembre al 30 Dicembre 2019, non sarà applicato il regime sanzionatorio e non saranno attuati i provvedimenti di rimozione previsti.**

La presente Ordinanza, altresì, non si applica alle aree interessate da lavori, come indicato nelle planimetrie allegate.

Milano Linate, 4 novembre 2019

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)